CIRCOLARE N.15

Scudo fiscale

Premessa

Si porta a conoscenza che il decreto legge 25 settembre 2001 n 350, recante disposizioni

urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, è stato convertito dalla legge 23 novembre

2001, n.409 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2001 n.274.

Il citato decreto legge ha emanato, tra l'altro, specifiche norme per favorire il rientro di

valori detenuti all'estero derivanti da attività lecite, ancorché non dichiarate.

Con la presente lavoro, anche alla luce della circolare n.85 emanata dall'Agenzia delle

Entrate in data 1° ottobre 2001 e delle modifiche intervenute in sede di conversione, si

intende fornire un primo quadro sulle nuove norme di legge che sono già operative a

partire dal 1° novembre 2001.

Il decreto legislativo è strutturato in ventisette articoli raggruppati in cinque Capi così

suddivisi:

Impianto normativo generale

<u>Capo I – Disposizioni per il passaggio all'Euro</u>:

composto dagli articoli da 1 a 8;

• Capo II – Disposizioni in materia di tassazione dei redditi di natura

<u>finanziaria</u>:

composto dagli articoli 9 e 10;

• Capo III – Emersione di attività detenute all'estero:

composto dagli articoli 11 a 21;

• <u>Capo IV – Disposizioni in materia di cartolarizzazione</u>:

composto dagli articoli dall'art 22;

• Capo V – Disposizioni in materia di altre operazioni finanziarie:

composto dagli articoli 23 a 27;

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B 1

Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

Capo III: Emersione di attività detenute all'estero

Cenni

La normativa sulla detenzione di capitali all'estero trova una sua prima riforma con la

Direttiva CEE n.361 del 24 giugno dei 1988 che obbligava gli Stati membri a

sopprimere, entro il 1 luglio 1990, le restrizioni di movimenti di capitali effettuati fra le

persone residenti in tali Stati.

Con D.M. del 27 aprile 1990, attuativo del D.P.R. del 31 marzo 1988 n.148, il

legislatore, recependo la citata direttiva, ha eliminato gli obblighi e divieti che

impedivano la libera esportazione e importazione dei capitali.

Al fine di evitare che tale facoltà si tramutasse, tuttavia, nella possibilità di trasferire

valori all'estero sottraendoli all'imposizione, si è provveduto all'emanazione del decreto

legge 28 giugno 1990 n.167¹, convertito dalla legge 4 agosto 1990 n.227, che ha avuto il

compito di garantire il controllo valutario.

-

¹ Le banche, le società di intermediazione mobiliare, l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir, residenti in Italia (art.1).

Le persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, e in caso di esonero della presentazione della dichiarazione, su apposito modello approvato con decreto ministeriale (art.4).

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100 e-mail: info@studiofiorentino.com

Soggetti coinvolti

Le parti coinvolte nel rientro dei capitali dall'estero sono:

• le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni

equiparate ai sensi dell'art.5 del Tuir² (soggetti interessati);

• le banche italiane, le società di intermediazione, le società di intermediazione

mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste Italiane S.p.A, le

stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non

residenti (gli intermediari).

Sono escluse dai soggetti beneficiari sia le società di capitali, sia le società commerciali

di persona, in quanto si è ritenuto possibile attestare le loro movimentazioni e i redditi

conseguiti mediante investimenti esteri, direttamente dai dati di bilancio e dalla loro

contabilità.

Natura dell'operazione

La disposizione stabilisce che i soggetti interessati residenti in Italia, che detengano

fuori dal territorio dello Stato, almeno al 1º agosto 2001, ovvero per la sola

regolarizzazione, al 27 settembre 2001, denaro e altre attività finanziarie, senza

l'osservanza delle disposizioni del citato decreto legge 167/90, possono, attraverso gli

intermediari:

a) far rientrare gli stessi in Italia (rimpatrio);

b) regolarizzare tali posizioni continuando a mantenere le proprie attività all'estero

(regolarizzazione),

c) corrispondendo una somma pari al 2.5 per cento delle attività rimpatriate o

regolarizzate;

² associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di

arti e professioni

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

e-mail: info@studiofiorentino.com

3

d) ovvero sottoscrivendo speciali titoli di Stato, per un importo pari al 12 per cento

delle citate attività, il cui tasso di interesse è fissato in misura tale da assicurare

l'equivalenza finanziaria fra le due forme di pagamento delle regolarizzazioni.

I soggetti interessati possono optare liberamente (salvo quanto infra) per il rimpatrio

ovvero per la regolarizzazione, in quanto il provvedimento lascia totale discrezionalità

al contribuente riguardo la scelta dell'utilizzo dei due strumenti.

È possibile quindi utilizzare l'operazione del rimpatrio per le attività finanziarie e la

regolarizzazione per le attività detenute all'estero, ovvero far rientrare solo una parte del

denaro e delle attività e regolarizzare la parte rimanente. Come del resto è possibile

utilizzare più intermediari per più attività da far emergere.

L'unica differenza tra le due modalità di emersione è che il rimpatrio si applica

esclusivamente:

1) alle somme di denaro;

2) alle altre attività finanziarie tra le quali azioni quotate e non, quote di società

anche se non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa,

quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo,

indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente;

3) detenute all'estero almeno al 1°agosto 2001.

La regolarizzazione, invece, oltre ad abbracciare i valori di cui ai punti 1) e 2)

precedenti, si estende anche ad investimenti esteri di diversa natura, quali immobili e

fabbricati situati all'estero, oggetti preziosi e opere d'arte, detenuti all'estero sino

almeno al 27 settembre 2001.

Va da sé che, come infra si dirà a proposito dei rapporti con l'Amministrazione

Finanziaria, la regolarizzazione (quindi il mantenimento dei valori all'estero) obbliga gli

interessati alla compilazione annuale del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Pagamento

Il pagamento della cifra fissa del 2,5% va fatto al momento della presentazione della

domanda riservata. In tale occasione il contribuente deve versare anche le somme

rimpatriate.

Con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale n.250 del 26 ottobre 2001, sono state dettate le caratteristiche dei Titoli di

Stato.

L'interesse dei Buoni del Tesoro, che saranno di durata non inferiore ai dieci anni, è

stato fissato all'1,90 % ed è pagabile in due semestralità posticipate (1° maggio – 1°

novembre).

Adempimenti

Gli interessati devono compilare una dichiarazione riservata, esente da bollo, che

consegneranno, nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002, agli

intermediari che intervengono nella emersione delle somme e altre attività finanziarie

detenute fuori dello Stato Italiano alla date del 1° agosto 2001 o del 27 settembre 2001.

Le informazioni contenute nella dichiarazione rivestono assoluta riservatezza, infatti i

relativi dati non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria.

La dichiarazione ripropone, essenzialmente, i dati e le notizie che il contribuente

avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi, in osservanza degli obblighi

previsti dal decreto legge 167/90.

Nella dichiarazione le attività devono essere indicate con riferimento alla sola tipologia,

senza la descrizione analitica degli estremi identificativi delle stesse.

L'operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito

del contante e delle altre attività finanziarie.

In tale fattispecie, per dissipare il timore che si possano far emergere attività di fatto

detenute in Italia, si applica la normativa antiriciclaggio e l'ordinaria disciplina di

monitoraggio sancite dagli artt.3 e ss. del citato decreto 167/90, la quale prevede

5

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 – Fax 081/2470100

e-mail: info@studiofiorentino.com

l'obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare l'operazione di trasporto

all'Ufficio Italiano Cambi:

a) all'atto del passaggio in dogana e,

b) nel caso di transito attraverso un Paese dell'Unione Europea, nelle quarantotto

ore successive all'entrata, depositando una dichiarazione presso una banca, un

ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, che

provvederà a trasmettere la citata dichiarazione all'Amministrazione Finanziaria.

Relativamente all'ammontare del denaro e delle attività finanziare espresse in valuta, il

contribuente deve indicare nella dichiarazione riservata anche il valore in euro

convertito, utilizzando i cambi indicati in apposito decreto dell'Agenzia delle Entrate ³.

Il contribuente può liberamente indicare per le attività finanziarie, il valore che ritiene

opportuno tra:

• il costo di acquisto delle stesse;

• l'importo corrispondente al valore corrente;

• i valori intermedi.

La facoltà di scegliere liberamente uno dei citati parametri riveste utilità in presenza di

una differenza tra il costo storico e valore corrente, in riferimento agli effetti di

copertura dello scudo, in caso di accertamento, essendo questi limitati agli importi

risultanti dalla dichiarazione riservata.

Nella dichiarazione il contribuente deve esprimere l'opzione relativa alla modalità

prescelta per l'emersione, specificando la scelta del pagamento in denaro o mediante la

sottoscrizione di titoli.

La dichiarazione riservata, sottoscritta dall'intermediario e rilasciata in copia al

contribuente rappresenta l'unico documento idoneo a comprovare gli effetti

dell'emersione.

-

³ Decreto che fissa l'accertamento del cambio delle valute estere, sulla base della media dei cambi mensili fissati, ai sensi dell'art.76, comma 7 del Tuir, per il periodo che va da settembre 2000 ad agosto 2001.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 – Fax 081/2470100 e-mail: info@studiofiorentino.com

Adempimenti degli Intermediari

Gli intermediari, che rivestono un ruolo fondamentale nella gestione del rientro dei

capitali devono:

• raccogliere le dichiarazioni riservate presentate dagli interessati, controfirmarle e

rilasciare copia agli stessi;

La dichiarazione firmata dall'intermediario, oltre a rappresentare per il soggetto

interessato l'unico documento idoneo a comprovare gli effetti del rimpatrio,

costituisce anche l'impegno al versamento della somma o alla sottoscrizione di

titoli.

Gli intermediari, comunque, non sono tenuti a verificare la congruità delle

informazioni contenute nelle dichiarazioni riservate, relativamente agli importi

delle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione;

ricevere e versare le somme dovute in relazione alle operazioni di rimpatrio e di

regolarizzazione, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute

relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, senza effettuare alcun

tipo di compensazione.

In caso di sottoscrizione di titoli e in mancanza di liquidità, gli intermediari

trattengono la somma del denaro rimpatriato ovvero effettuano i disinvestimenti

necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni del contribuente stesso;

comunicare all'Amministrazione Finanziaria l'ammontare complessivo delle

attività emerse, quello delle somme versate ovvero dei titoli sottoscritti;.

Per rispettare al massimo la riservatezza, i dati comunicati annualmente nella

dichiarazione del sostituto d'imposta sono aggregati, senza alcuna specificazione

dei nominativi che hanno presentato la dichiarazione.

Tali adempimenti, per le dichiarazioni riservate presentate nel 2001, saranno

effettuati nel modello 770 per l'anno 2001 e per le dichiarazioni presentate nel

7

2002, nella dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2002;

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

• effettuare, senza darne comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, le

rilevazioni degli importi rimpatriati, come trasferimenti dall'estero ai sensi

dell'art.1 del decreto legge 167/90;

effettuare le rilevazioni e le comunicazioni delle attività finanziarie mantenute

all'estero, ai sensi del citato decreto.

Gli intermediari non devono comunicare all'Amministrazione Finanziaria, ai fini degli

accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, fermi

restando gli obblighi in materia di antiriciclaggio come articolo 3 del decreto legge

143/1991⁴ e quelli di segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi, qualora si ravvisino i

presupposti di operazione sospetta.

Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, il rimpatrio e la regolarizzazione di per sé

non sono elementi sufficienti a giustificare la segnalazione quindi, l'intermediario deve

verificare che l'operazione: in base alle sue caratteristiche, alla sue entità, alla sua

natura o per qualsiasi altro motivo, possa far ritenere che il denaro o le altre entità

oggetto della dichiarazione, possano derivare da operazioni ex art.648 bis (riciclaggio) e

648 ter (impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.

I conti destinatari dei valori rimpatriati sono "segregati" e in quanto tali, in essi non

devono accreditati:

• gli interessi e i dividendi dei titoli rimpatriati,

• i titoli derivanti dall'investimento della liquidità rimpatriata;

• i titoli acquistati con il ricavato del disinvestimento delle attività rimpatriate.

Inoltre gli estremi di tali conti non devono essere comunicati all'Anagrafe Tributaria.

Gli intermediari, in relazione ai citati adempimenti, sono soggetti alle disposizioni

previste in materia di imposte sui redditi con riferimento alla liquidazione,

all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, ai rimborsi e al contenzioso e agli stessi

si rende applicabile la disciplina sanzionatoria degli artt.13 e 14 del D.Lgs 18 dicembre

1997, n.471 che prevedono la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo

⁴ È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a lire venti milioni.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 – Fax 081/2470100 e-mail: info@studiofiorentino.com

versato in ritardo o omesso e quella del 20 per cento dell'ammontare non trattenuto

quale ritenuta alla fonte non eseguita.

Effetti dell'emersione

Gli artt.14, 17 e 19 della presente disposizione determinano gli effetti relativi

all'emersione delle attività finanziarie.

Conditio sine qua non, affinché si possa beneficiare dei seguenti effetti è che alla data di

presentazione della dichiarazione riservata: non siano iniziati accessi, ispezioni e

verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo o di cui gli interessati

abbia avuto formale conoscenza.

Nei confronti del dichiarante:

a) è precluso ogni accertamento tributario e contributivo, relativo ai periodi di

imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento

alla data del 27 settembre 2001, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle

somme o dalle altre attività detenute all'estero oggetto di rimpatrio ovvero di

semplice regolarizzazione ai sensi degli artt.15 e 16 del citato decreto.

I termini di decadenza sono quelli indicati dall'art.43 del D.P.R. 29 settembre

1973, art.43⁵.

Come specificato nella relazione di accompagnamento al decreto 350/01,

l'attuazione dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione non sospende

l'attività di accertamento degli uffici competenti.

I contribuenti sottoposti ad attività di verifica successivamente all'emersione,

potranno opporre la dichiarazione di regolarizzazione, creando uno "scudo"

⁵ Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione dei nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli

atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio delle imposte.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 - Fax 081/2470100

fiscale, per l'ammontare indicato in dichiarazione, nei limiti del quale nulla sarà

dovuto neanche a titolo di interesse e sanzioni.

b) Relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate, si

considerano estinte le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle

previste dall'art.5 del decreto legge n.167/1990 (come modificate dall'art.19

comma 1 del D.L. n.350 citato) consistenti nella:

- sanzione amministrativa pecuniaria variante tra il 5 e il 25 per cento,

oltre la confisca di beni di corrispondente valore, calcolato sui

trasferimenti da e verso l'estero di denaro per un ammontare superiore a

lire 20 milioni, effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non

commerciali e dalle società semplici e alle associazioni equiparate ai

sensi dell'art.5 del Tuir, residenti in Italia, attraverso soggetti non

residenti e senza il tramite di intermediari bancari e per i quali non

avvenga espressa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi;

- sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento con un minimo

di lire duecentomila, dell'importo eccedente il controvalore di venti

milioni applicabile ai soggetti suindicati, residenti e non, che

trasferiscono o tentano di trasferire mediante plico postale o equivalente,

senza effettuare dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi;

- sanzione amministrativa pecuniaria variante tra il 5 al 25 per cento,

oltre la confisca di beni di corrispondente valore, calcolato sui

trasferimenti da e verso l'estero di denaro per un ammontare superiore a

lire 20 milioni, effettuate dai soggetti su indicati, residenti in Italia, che al

termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero

attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere

conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia e per i quali non

avvenga espressa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi e in

caso di esonero della presentazione della dichiarazione, su apposito

modello approvato con decreto ministeriale.

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B

c) si considera esclusa la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto

legislativo n.74 del 2000 che prevedono rispettivamente:

- la reclusione da uno a tre anni chiunque al fine di evadere le imposte sui

redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali

relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a

quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

a. l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole

imposte, a lire duecento milioni;

b. l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione,

anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci

per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in

dichiarazione, o , comunque, è superiore a lire quattro miliardi;

- la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte

sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta

evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire

centocinquanta milioni.

d) è esclusa infine la punibilità dei reati di cui al D.L. n.429/1982, ad eccezione

della frode fiscale sancita dall'art.4 del citato decreto lettera d), che punisce chi

"emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte

inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore

aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o

altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che

ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono" e lettera f),

che punisce chi "indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o

rendiconto ad essa allegato, ricavi, proventi od altri componenti positivi di

reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa

da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non

80122 Napoli Viale A. Gramsci, 17/B Tel. 081/2470130 – Fax 081/2470100 e-mail: info@studiofiorentino.com

corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri componenti fraudolenti

idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali".

Relativamente ai reati indicati nella lettera d), le Sezioni Unite della Cassazione

nella sentenza del 15 gennaio 2001, n.35 hanno dichiarato non più punibili le

contabilizzazioni di fatture false non confluite in dichiarazione, mentre

continuano ad essere reato, in base all'art.8 del D.Lgs n.74/2000, le emissioni di

fatture false e quindi, tali reati, ove collegati all'esportazione di capitali

mantengono la punibilità.

L'utilizzo delle norme sullo scudo fiscale per l'emersione di attività derivanti da reati

diversi da quelli appena esposti, per i quali è esclusa la punibilità disposti dal decreto

167/90, non rende applicabili i citati benefici e il soggetto interessato è punito con una

sanzione amministrativa pari al cento per cento del valore corrente delle attività oggetto

della dichiarazione riservata.(comma 2 bis art.17 D.L. 350 citato).

Alle operazioni si rimpatrio e regolarizzazione si applicano infine tutte le disposizioni in

materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

Il contribuente che attesta falsamente nella dichiarazione riservata la detenzione fuori

del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate, è punito con la reclusione

da tre mesi ad un anno.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

Napoli, 04.12.2001

Dr. Marco Fiorentino

Dr. Maurizio Moccaldi Ruggiero

12